



LECCO, 02 OTT. 2019

N° 1967 SERIE 3

ESENTE

TOTALE

Valmadrera, 09/08/2019

Convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci

Prima convocazione:

29 Agosto alle ore 21, in Via Mosè Bianchi 21

Seconda convocazione:

30 Agosto 2019 alle ore 20, in Via Mosè Bianchi 21

FIRMA SU DELEGATA PROVINCIALE
ANNA PETRAZZUOLO
IL FUNZIONARIO

Ordine del giorno:

- modifiche Statuto OdV Centro Farmaceutico Missionario per adeguamento al D.Lgs 117/2017.

Cordiali saluti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CENTRO FARMACEUTICO MISSIONARIO
Via Mosè Bianchi, 21
23868 VALMADRERA (LO)
Cod. Fisc. 92031660134



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CENTRO FARMACEUTICO MISSIONARIO OdV

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del Mese di Agosto alle ore 21 in Valmadrera, Via Mosè Bianchi 21, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato "Centro Farmaceutico Missionario", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche Statuto OdV Centro Farmaceutico Missionario per adeguamento al D.Lgs 117/2017.

Assume la presidenza la Sig.ra Eleonora Tentori la quale, dopo aver constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi prescritti dallo Statuto;
- che il quorum previsto dallo Statuto è stato raggiunto per la presenza della maggioranza dei soci;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Invernizzi.

La Presidente Eleonora Tentori passa quindi alla illustrazione delle modifiche statutarie che sono state apportate al vigente statuto in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore. Dopo esaustiva illustrazione e risposte a richieste di chiarimenti vari, si passa alla votazione del nuovo Statuto.

I soci approvano all'unanimità.

Alle ore 22.00, null'altro essendoci da deliberare, il Rappresentante Legale dichiara terminata la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valmadrera, 29 Agosto 2019

Il segretario

Marco Invernizzi

Il Legale Rappresentante

[Signature]
CENTRO FARMACEUTICO MISSIONARIO
Via Mosè Bianchi, 21
23868 VALMADRERA (LC)
Cod. Fisc. 92031660134

Maria Rose Ceparano	Ceparano Rose
Maria Centonze	Manirakiza
Cesarina Dell'Oro	Della Cesarina
Rita Dell'Oro	Rita Della
Marta Ceruti	Ceruti Marta
Erica Arcidiacono	Erica Arcidiacono
Alfredo Anghileri	Alfredo Anghileri
Angela Corti	Corti Angela
Alessandro Canali	Canali Alessandro
Albino Maggi	Maggi Albino
Maria Brusadelli	Maria Brusadelli
Stefano Sesana	Sesana Stefano
Stefano Corti	Stefano Corti
Antonio Mercuri	Mercuri Antonio
Giuseppina Corti	Corti Giuseppe
Antonio Stefanoni	Stefanoni Antonio
Olive Manirakiza	Manirakiza Olive
Giordano Milani	Milani Giordano
Marcella Rusconi	Rusconi Marcella
Miriam Gamba	Gamba Miriam
Paolo Guglielmo Medici	Medici Paolo Guglielmo
Paolo Perego	Perego Paolo
Dario Stefanoni	Stefanoni Dario
Anna Magni	Magni Anna

Chiara Stefanoni	Chiara Stefanoni
Michele Stefanoni	Stef Michele
Maria Cesana	Maria Cesana
Eleonora Tentori	Eleonora Tentori
Chiara Romanò	Chiara Romanò
Mariacarla Colombo	Mariacarla Colombo
Roberta Vassena	
Carmen Arosio	
Chiara Ceriani	Chiara Ceriani
Luciana Cerizza	Luciana Cerizza
Stefania Disgrazia	
Lorenzo Tentori	Lorenzo Tentori
Lucia Renna	
Giuseppina Meroni	
Gianfranco Isacchi	Gianfranco Isacchi
Marcello Ciceri	Marcello Ciceri
Marisa Corti	Marisa Corti
Davide Castagna	Davide Castagna
Nicola Perego	
Alice Impellicceri	
Piera Goretti	
Fabio Tentori	Fabio Tentori
Riccardo Colombo	
Cecilia Frigerio	Cecilia Frigerio

Carla Dell'Oro	Carla Dell'Oro
Luisella Stroppa	Stroppa Luisella
Luca Pennati	Luca Pennati
Bruna Galbusera	
Giulia Dell'Oro	Giulia Dell'Oro
Marco Invernizzi	
Nicolò Scicchitano	Nicolò Scicchitano
Ismaele Boscolo	
Gabriele De Angelis	De Angelis Gabriele
Yusuphe Djatta	Djatta
Alessia Tocchetti	ALESSIA TOCCHETTI
Alessandro Lorenci	ALESSANDRO LORENCI
ALESSANDRO VILIA	Alessandro Vilia
FLORINDO MANCINO	Florindo Mancino
FOSSATI LUCILLA	Lucilla Fossati
VERONICA DELL'ORO	Dell'Oro Veronica
MARIA DELL'ORO	Maria Dell'Oro
COLOMBO SARA	Colombo Sara
RUSCONI ANNA	Rusconi Anna
CARLA ZUCCHI	Carla Zucchi



STATUTO ODV CENTRO FARMACEUTICO MISSIONARIO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo n° 117/2017, in seguito Codice del Terzo Settore Ente, denominata "Centro Farmaceutico Missionario OdV", Organizzazione di Volontariato. L'associazione dovrà utilizzare nelle comunicazioni al pubblico e in qualsivoglia comunicazione istituzionale OdV o Ente del Terzo Settore ("ETS"). L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2 - Sede

L'Associazione, ha sede legale a Valmadrera in Via Mosè Bianchi n° 21. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività di interesse generale dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'associazione si ispira ai valori ed al messaggio della Chiesa Cattolica, improntando tutta la propria attività ai principi cristiani della carità, con particolare collegamento all'attività pastorale e alla collaborazione con i servizi sociali della Provincia di Lecco.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) ai sensi dell'art. 5 lettera "a" del Decreto Legislativo n. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) ai sensi dell'art. 5 lettera "e" del Decreto Legislativo n. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) ai sensi dell'art. 5 lettera "i" del Decreto Legislativo n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) ai sensi dell'art. 5 lettera "k" del Decreto Legislativo n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) ai sensi dell'art. 5 lettera "l" del Decreto Legislativo n. 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) ai sensi dell'art. 5 lettera "o" del Decreto Legislativo n. 117/2017: attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- g) ai sensi dell'art. 5 lettera "q" del Decreto Legislativo n. 117/2017: alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) ai sensi dell'art. 5 lettera "r" del Decreto Legislativo n. 117/2017: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) ai sensi dell'art. 5 lettera "u" del Decreto Legislativo n. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) ai sensi dell'art. 5 lettera "v" del Decreto Legislativo n. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) ai sensi dell'art. 5 lettera "v" del Decreto Legislativo n. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento della finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) organizzare iniziative di tipo ricreativo, socio-culturale, sportivo, campi di volontariato per giovani, anche in collaborazione con altre associazioni;
- b) promuovere l'attività di formazione extrascolastica della persona volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della povertà in generale e nei paesi in via di sviluppo;
- c) offrire sostegno di emergenza abitativa a persone e famiglie in difficoltà, operando in autonomia o in rete con i servizi sociali del territorio o altre agenzie pubbliche e private attive in ambito sociale;
- d) sostenere persone e famiglie in difficoltà anche tramite contributi economici volti ad evitare il cronicizzarsi delle situazioni debitorie;
- e) valorizzare, attraverso la gestione di un centro del riuso, il riutilizzo di oggetti, articoli d'arredamento e vestiario "usati", raccolti attraverso attività di sgombero e trasloco, con lo scopo di permettere alle persone che si rivolgono all'associazione di costruire la loro casa e la loro vita dignitosamente;
- f) sviluppare progetti e promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- g) collaborare con gli Enti Pubblici nella gestione di servizi al cittadino per contrastare situazioni di fragilità e favorire l'inclusione sociale, nel rispetto di sé stessi, degli altri e dell'ambiente naturale;
- h) curare l'edizione di stampe periodiche e non;
- i) svolgere operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- j) effettuare ogni altro servizio alla persona o attività per l'ambiente ritenuto idoneo al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante di cui al precedente articolo.
- k) Gestire botteghe del commercio equo-solidale, nonché svolgere attività di educazione e informazione nel medesimo ambito.

Per realizzare le attività previste dallo statuto l'associazione potrà assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con Enti Pubblici, privati cittadini ed aziende, organizzazioni italiane ed estere, compresa la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, purché non soci, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità in esso indicate e /o le attività diverse. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse di cui art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 ovvero secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Soci e Volontariato

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni, che deve darne comunicazione all'interessato e annota sul libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e in particolare:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Associazione;
- b) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti negli organi e delle cariche dell'associazione;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Ciascun socio può esprimere un solo voto; i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualifica di socio decade:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti, dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

È stabilita l'incompatibilità tra cariche associative e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) Organo di controllo
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico)

Art.10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Nel convocare l'Assemblea dei soci viene deliberata la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, inclusa la richiesta di mutui ipotecari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione (incluse la trasformazione, la fusione o la scissione) e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni si svolgono con voto palese e sono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) realizza il programma annuale delle attività predisposto dall'Assemblea;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora previsto dalla legge o da una deliberazione del Consiglio stesso;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) fornisce indicazioni al Presidente sull'instaurazione dei rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento generale dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente entro 120 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei componenti da sostituire.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Rimane in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Riscuote pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e ne rilascia quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare specifiche funzioni ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In

casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo apre conti correnti bancari e postali e, con delibera dell'Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, inclusa la richiesta di mutui ipotecari.

Art. 13 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Rimane in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 14 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo rimane in carica per 4 esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione

Handwritten signature and initials in the right margin.

legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione rimane in carica 4 esercizi finanziari e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, amministratori o componenti gli organi sociali anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione, secondo le prescrizioni dell'art. 33 e art. 86 del CTS;
- g) raccolte fondi, così come previsto dall'art. 7 del CTS.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi patrimoniali e le somme di denaro sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività di interesse generale e delle attività diverse e corredato dalla relazione di missione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

